

Civile Ord. Sez. L Num. 15281 Anno 2019

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 05/06/2019

ORDINANZA

CC

sul ricorso 25059-2014 proposto da:

CIANGOLA FRANCESCA ROMANA, LONGO MARIA,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
RICASOLI 7, presso lo studio dell'avvocato
STEFANO MUGGIA, che le rappresenta e
difende;

- ricorrenti -

contro

2019

ROMA CAPITALE, in persona del legale

1044


rappresentante *pro tempore*, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE

21, presso lo studio dell'avvocato CARLO
SPORTELLI, che la rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 9582/2013 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2014
R.G.N. 424/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and curves.

Rilevato che:

1.1. con ricorso al Tribunale di Roma Francesca Romana Ciangola e Maria Longo, dipendenti del Comune di Roma rispettivamente dal 2/5/2007 (con inquadramento nella categoria D, posizione economica D3) e dall'1/6/2007 (con inquadramento nella categoria D, posizione economica D2) a seguito di passaggio diretto ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 da altre pubbliche amministrazioni (la Ciangola dal Comune di Genzano, la Longo dal Centro Regionale Santa Margherita di Savoia per Ciechi), convenivano in giudizio Roma Capitale (già Comune di Roma) chiedendo che fosse annullata e/o disapplicata la determina dirigenziale n. 26661/2008 con la quale era stata disposta la revoca dell'attribuzione della classe economica per non essere sussistente il presupposto dell'anzianità di servizio di almeno un anno nella posizione economica inferiore alle dipendente del Comune di Roma;

ad avviso delle ricorrenti doveva essere considerata utile anche l'anzianità di servizio dalle stesse maturata prima del passaggio alle dipendenze del Comune di Roma;

1.2. il Tribunale accoglieva le domande;

1.3. la decisione era riformata dalla Corte d'appello di Roma;

riteneva la Corte territoriale che l'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, stabilendo che "le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento", disciplinasse il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, con riconoscimento del servizio prestato a tutti gli effetti, ma non sostituisse il datore di lavoro pubblico precedente finché il rapporto fosse in essere con il medesimo;

rilevava che l'art. 40 del contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Roma e il punto 2.1. del contratto

collettivo decentrato per la quantificazione e ripartizione del fondo politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività anno 2007 dovessero interpretarsi nel senso che la progressione di carriera poteva riconoscersi solo per il lavoratori che alla data del 31/12/2006 avessero maturato un'anzianità di servizio nella posizione inferiore alle dipendenze del Comune di Roma, ciò anche in considerazione del fatto che tale disposizione era da intendersi riferita ad una quantità predeterminata di risorse con diretto riscontro numerico dei dipendenti interessati alla data individuata del 31/12/2006;

traeva, inoltre, ulteriore argomento a sostegno di tale interpretazione dal fatto che la progressione, a termini della clausola di cui al punto 2.1. del c.c.d.i., veniva riconosciuta con decorrenza giuridica dall'1/1/2007 e decorrenza economica dall'1/4/2007, date in cui le appellate erano dipendenti di altre amministrazioni;

2. per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso le lavoratrici affidato a due motivi;

3. Roma Capitale ha resistito con controricorso;

4. il Procuratore Generale ha presentato requisitoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso;

5. le ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1.1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.);

lamentano che la Corte territoriale nell'escludere la continuità giuridica in caso di mobilità volontaria prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 avrebbe disatteso il principio affermato da Cass., Sez. Un., 10 novembre 2010, n. 22800 ed ancora da Cass., Sez. Un., 12 gennaio 2011, n. 503 e da Cass. 27 agosto 2014, n. 18416, principio

riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia UE 6 settembre 2011 n. 108/10;

1.2. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. in relazione all'interpretazione dell'art. 40 del c.c.d.i. del Comune di Roma ed all'art. 2.1. del c.c.d.;

rilevano che l'interpretazione corretta non potesse essere che nel senso di dare rilievo anche alla precedente anzianità e ciò anche perché la norma pattizia non faceva alcun espresso riferimento all'anzianità maturata presso il Comune di Roma;

2.1. i motivi da trattarsi congiuntamente in ragione dell'intrinseca connessione sono infondati;

2.2. questa Corte ha già ritenuto, condivisibilmente, che in tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione (v. Cass. 3 agosto 2007 n. 17081; Cass. 17 luglio 2014, n. 16422);

la prosecuzione giuridica del rapporto, infatti, se da un lato rende operante il divieto di *reformatio in peius*, dall'altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore;

2.3. muovendo da detta premessa questa Corte (v. Cass. 17 settembre 2015, n. 18220; Cass. 25 novembre 2014, n. 25021; Cass. 3 novembre 2011, n. 22745; Cass. 18 maggio 2011, n. 10933; Cass., Sez. Un., 10 novembre 2010, n. 22800) ha evidenziato che l'anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in

cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito;

2.4. l'anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest'ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass., Sez. Un., n. 2280/2010 cit. e Cass. n. 25021/2014 cit.), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti (non delle aspettative) già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto;

il nuovo datore, pertanto, ben può ai fini della progressione di carriera valorizzare l'esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto (v. Cass. n. 17081/2007; Cass., Sez. Un., n. 22800/2010; Cass. 22745/2011 citate e, in relazione all'impiego privato, Cass. 25 marzo 2009, n. 7202);

2.5. le conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta trovano conforto nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo che, a prescindere dalla applicabilità o meno al trasferimento di attività che qui viene in rilievo della direttiva 2001/23/CE, deve orientare nell'interpretazione della norma interna con la quale il legislatore ha adeguato il diritto nazionale a quello dell'Unione (l'art. 2112 cod. civ. è stato modificato dal d.lgs. n. 18 del 2001, in attuazione della direttiva 98/50/CE, poi sostituita dalla direttiva 2001/23/CE);

la Corte di Giustizia con la recente pronuncia del 6 aprile 2017 in causa C-336/15, ha ribadito che lo scopo della direttiva è solo quello di assicurare il mantenimento dei diritti già acquisiti dai lavoratori trasferiti e che l'anzianità maturata presso il cedente non costituisce di per sé "un diritto di cui i lavoratori possano avvalersi nei confronti

del cessionario, ciò nondimeno essa serve, se del caso, a determinare taluni diritti pecuniari dei lavoratori, che pertanto devono essere salvaguardati, in linea di principio dal cessionario allo stesso modo del cedente" (punti 21 e 22 nei quali la Corte richiama le sentenze 6 settembre 20112 Scattolon, C108/10 e 14 settembre 2000, Collino e Chiappero, C-343/98);

2.6. sicché può risultare irrilevante, ai fini della progressione di carriera, l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, ove, come nella specie, in sede di contrattazione decentrata integrativa presso il nuovo datore di lavoro, si sia inteso valorizzare, ai fini di una progressione economica, l'esperienza professionale specifica maturata alle dipendenze di tale datore e cristallizzata ad una determinata data, distinguendola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto (v. anche Cass. 3 maggio 2018, n. 10528);

2.7. è così immune da vizi l'interpretazione della Corte territoriale dell'art. 40, comma 3, del c.c.d.i. del Comune di Roma, sottoscritto il 18 ottobre 2005 (prevedente testualmente che: "*Sono ammessi a partecipare alle selezioni i dipendenti che alla data di svolgimento della selezione: - hanno maturato un'anzianità di servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di almeno due anni; - non abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura nel biennio precedente*") in lettura combinata con il punto 2.1. del c.c.d.i. sottoscritto in data 26/9/2007 per la quantificazione e ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2007 (prevedente che l'Amministrazione attiverà il procedimento per la progressione economica orizzontale "*per tutti i dipendenti che alla data del 31 dicembre 2006 abbiano maturato un'anzianità di almeno un anno nella posizione economica inferiore*"), nel senso di elevare la qualità di dipendente del Comune di Roma alla data del 31 dicembre 2016 a discriminare ai fini del riconoscimento economico, in quanto coerente

con una scelta di valorizzazione del personale che sviluppa la propria carriera all'interno di quel comparto;

2.8. non si tratta, dunque, dell'attribuzione di un peggioramento retributivo al momento del passaggio da un'amministrazione all'altra per effetto del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata presso il cedente (stigmatizzato ed escluso nelle pronunce di questa Corte a Sezioni unite invocate dalle ricorrenti oltre che nella decisione della Corte di Giustizia UE n. 108/10) ma di una scelta delle parti collettive dell'amministrazione di destinazione di attribuire rilievo all'esperienza professionale maturata presso quel comparto e così di riconoscere la progressione economica solo in favore di quei dipendenti che entro un'indicata data avessero maturato un'anzianità di almeno un anno nella posizione economica inferiore;

2.9. peraltro la correttezza dell'interpretazione della Corte territoriale, ossia che l'anzianità richiesta fosse quella maturata alle dipendenze del Comune di Roma, emerge proprio dal richiamato punto 2.1. del c.c.d. che, avuto riguardo alle esperienze dei dipendenti cristallizzate al 31/12/2006, non poteva certo rivolgersi a coloro che, come le ricorrenti, a quella data non erano dipendenti dell'ente;

3. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

4. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

5. deve darsi atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2019.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Napoletano

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO
